



COMUNE DI STATTE

PROVINCIA DI TARANTO

N. 69
SEDUTA DEL 09-11-2023
Ore: 15:00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - Anno 2024.

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di novembre alle ore 15:00, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, **in modalità da remoto** sotto la presidenza del *Artuso Patrizia* e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marianunzia MARGHERITA.

All'appello nominale risultano:

| CONSIGLIERI | PRES/ASS | CONSIGLIERI | PRES/ASS |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| ANDRIOLI Francesco | Presente | ANDRISANI Daniele | Presente |
| Simeone Marianna | Presente in videoconferenza | Assi Andrea | Presente |
| Orlando Ivan | Presente | CENTARO Valentina | Presente |
| Artuso Patrizia | Presente | MADARO Caterina | Presente |
| Miccoli Angelo | Presente | CHIRICO Francesco | Presente |

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|----------|
| Luccarelli Cosima | Assente | Cascione Immacolata | Assente |
| LIPPO Daniele | Presente | LIPPOLIS Giosuè | Presente |
| MASTROMARINO Gianluca | Presente | FERRAIOLI Andrea | Presente |
| Villani Angelo | Presente | | |

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:

| Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 | Esito | Data | Responsabile del Settore |
|--|-------------------|-----------------|------------------------------|
| REGOLARITÀ TECNICA | <i>Favorevole</i> | <i>07-11-23</i> | <i>Greco Dott.ssa Monica</i> |
| REGOLARITÀ CONTABILE | <i>Favorevole</i> | <i>07-11-23</i> | <i>PALMA Dott.ssa ELENA</i> |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia "per relationem"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

Rilevato che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze.

Verificato che, il comma 741, fornisce le definizioni e le disposizioni per i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

Visti

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

Richiamato l'art. 6 del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Richiamata la delibera di C.C. n. 11/2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU anno 2022, confermate nell'anno 2023.

Ritenuto di voler confermare le aliquote IMU vigenti nell'anno 2023.

Ritenuto altresì, di voler confermare l'azzeramento dell'aliquota applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle Parrocchie Locali, a condizione che le stesse siano concesse in uso esclusivo o congiunto, nelle forme del comodato in uso gratuito o della locazione con corrispettivo, all'Ente Comunale per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Dato atto che tale volontà trova fondamento nella possibilità concessa ai Comuni, dal comma 754, di poter aumentare l'aliquota base dallo 0,86 fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento, con deliberazione del Consiglio Comunale.

Considerato altresì che secondo quanto previsto dal suddetto D.M. 7/7/2023, la possibilità di confermare tale agevolazione trova riscontro nelle tipologie di differenziazione previste per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, attraverso l'individuazione di fattispecie specifiche che devono coesistere delimitandone il campo di applicazione.

Considerato tuttavia che le suddette fattispecie, per il solo aspetto relativo al soggetto passivo beneficiario, non limitano l'applicazione alle sole Parrocchie Locali ma consentono di selezionare l'applicazione per i soli immobili di categoria B5 (scuole e laboratori scientifici) e B7 (cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto), ampliando la possibilità di applicazione a strutture non appartenenti alle parrocchie nel caso della categoria B5.

Dato atto che pur non assumendo il suddetto elemento un aspetto di determinante rilievo in quanto gli immobili classificati in categoria B5 sul territorio di Statte appartengono quasi esclusivamente all'ente comunale ed alle parrocchie, e solo in misura veramente irrisoria a privati (ad oggi solo tre), tuttavia al fine di circoscrivere l'agevolazione al solo caso rientrante nella volontà dell'amministrazione, con separata norma regolamentare, da approvarsi nei termini di legge, sarà puntualizzata l'applicazione della stessa.

Dato atto altresì che tale determinazione garantisce la salvaguardia degli equilibri di bilancio in quanto non comporta un minor gettito rispetto agli anni precedenti, essendo tali immobili esentati dalla norma nazionale in caso di uso esclusivo per attività religiose e di culto.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Rilevato che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

Evidenziato tuttavia che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755", come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che "le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente"*.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29.09.2020 .

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Legge 160/2019, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la votazione come sotto riportata:

| | |
|------------|-------|
| PRESENTI | N. 15 |
| VOTANTI | N. 15 |
| FAVOREVOLI | N. 15 |
| CONTRARI | N. 0 |
| ASTENUTI | N. 0 |

D E L I B E R A

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
- Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con n. 15 voti favorevoli e unanimi espressi da 15 Consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Artuso Patrizia

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa MARGHERITA Marianunzia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

■ che la presente deliberazione:

- è affissa all'Albo Pretorio con il n. 1226 dal 15-11-2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30-11-2023 ;

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno 09-11-23

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

Prospetto aliquote IMU - Comune di STATTE

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

| | |
|--|-------|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI | 0.47% |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0% |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D | 1.06% |
| Terreni agricoli | 1.06% |
| Aree fabbricabili | 1.06% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1.06% |

| | | |
|--|--|-----|
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Immobili di categoria A10, B, C Categoria catastale: - B/5 Scuole e laboratori scientifici - B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati, comodati - Destinazione d'uso: Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilita', senza fine di lucro | 0%* |
|--|--|-----|

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.